

**Pubblicato il 16/11/2020**

**Sent. n. 5247/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4571 del 2019, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Mancinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Gianluca Caporaso in Napoli, via Cervantes 55/14;

contro

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Clementina Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Benevento in relazione all'istanza presentata dal ricorrente in data [omissis],

nonché, per l'accertamento dell'obbligo del Comune resistente di provvedere;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Benevento e di [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori, intervenuti mediante collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Esponde il ricorrente di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Benevento alla via [omissis], confinante/adiacente a quello di proprietà dei controinteressati [omissis] e che:

- questi ultimi realizzavano una scala in cemento armato adiacente e in appoggio alla sua;
- in data [omissis] inoltrava istanza di accesso finalizzata a ottenere copia della pratica edilizia del fabbricato per verificare la legittimità o meno delle opere realizzate;
- non risultando agli atti del Comune nessuna richiesta e autorizzazione a realizzare dette opere chiedeva in data [omissis] all'amministrazione di accertare la sussistenza di abusi edilizi adottando le necessarie misure repressive;

Non avendo ottenuto riscontro ha adito il T.A.R. per sentir dichiarare la condotta omissiva tenuta dall'amministrazione.

Si sono costituiti per resistere il Comune di Benevento e i controinteressati eccependo in rito l'inammissibilità del gravame.

In particolare, la difesa comunale ha fatto presente di aver effettuato in passato due diversi sopralluoghi (in date 10 giugno 2014 e 15 giugno 2018) in esito ad analoghe istanze presentate in passato dal ricorrente, pertanto, non vi sarebbe obbligo di provvedere sull'istanza del 11 settembre 2019 (di cui è causa) in quanto la stessa sarebbe meramente reiterativa di altre precedenti identiche già istruite ed esitate espressamente dal Comune; inoltre, il ricorrente non avrebbe mai impugnato gli esiti dei precedenti accertamenti comunali (del 2014 e del 2018).

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Il ricorrente ha da ultimo depositato una perizia tendente a dimostrare che la scala oltre a non essere stata mai autorizzata dal Comune non figurerebbe nella planimetria catastale del 1956 e, pertanto, sarebbe stata abusivamente realizzata in anni più recenti.

Alla camera di consiglio dell'11 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Secondo una consolidata giurisprudenza il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi (ex multis T.A.R. Brescia, sez. I, n. 1205 del 27 luglio 2011; Cons. St., Sez. IV, 5.1.2011, n. 18; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 6260 del 26 giugno 2009; Cons. St. Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5466). Quindi, a fronte della persistenza in capo all'ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che - in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento - gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio - inadempimento. Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi (T.A.R. Lazio, Latina, 24 ottobre 2003, n. 876). Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto con l'istanza rimasta priva di riscontro un intervento del Comune di Benevento in relazione alle opere (sopra meglio descritte) realizzate dai controinteressati a ridosso della sua proprietà.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa comunale l'amministrazione non ha mai esitato in modo espresso le domanda del ricorrente; pertanto, non si è al cospetto di una (inammissibile) richiesta di riesame di determinazioni precedentemente assunte. Agli atti di causa l'unico provvedimento espresso è quello del [omissis] con il quale il Settore Urbanistica del Comune in riscontro alla nota del [omissis] del ricorrente (circa la realizzazione di una scala presso l'immobile dei controinteressati) ha comunicato che "dalla consultazione dell'archivio informatico non risultano istanze presentate ed autorizzate al [omissis]".

A tale riguardo, non possono essere considerati provvedimenti amministrativi gli esiti degli accertamenti effettuati in date [omissis] in quanto tale risultanze non sono mai state fatte proprie dall'amministrazione. Per giurisprudenza costante il verbale di accertamento non ha natura provvedimentale e non può essere oggetto di autonoma impugnativa. Se ne ricava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa comunale, il ricorrente non aveva l'onere di impugnare i verbali di sopralluogo e non è incorso in alcuna decadenza.

Parimenti da respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controinteressati perché la domanda del ricorrente non può definirsi generica in quanto tende a far esprimere il Comune (concludendo il procedimento innestato dalla sua diffida) in merito alla legittimità edilizia ed urbanistica del manufatto confinante con il suo.

In conclusione, in coerenza con la giurisprudenza sopra citata il ricorso deve essere accolto.

L'amministrazione comunale dovrà pertanto portare a compimento il procedimento de quo nel termine di novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nel caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Benevento o un funzionario del suo Ufficio da lui delegato, che si attiverà su specifica richiesta del ricorrente.

Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stato adottato il provvedimento finale e, in caso di perdurante inadempimento, lo adotterà in sostituzione.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

Vanno, tuttavia, poste a carico dell'amministrazione intimata gli oneri connessi all'eventuale insediamento del Commissario ad acta, che verranno liquidati come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) lo accoglie e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato sull'istanza in epigrafe dell'odierna parte ricorrente e, in conseguenza, ordina al Comune di Benevento di concludere il procedimento innescato da detta istanza entro il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla previa notifica della presente pronuncia;
- b) per l'ipotesi del persistere dell'inadempimento, nomina fin d'ora il Prefetto di Benevento, o suo delegato, con il compito - su attivazione del ricorrente - di dare esecuzione alle qui rese statuizioni in sostituzione della civica amministrazione eventualmente ancora inadempiente nell'ulteriore termine sempre di giorni novanta (90);
- c) pone, sin da ora, a carico della detta amministrazione le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale, precisando che il suddetto compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione;
- d) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 37/2020 e del D.P. n. 31/2020 sede con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Viviana Lenzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paola Palmarini

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO